

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 27/9/2010

BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2010

La recente emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della circolare n. 45 del 13/9/2010 ci

fornisce l'occasione di riepilogare gli obblighi connessi al cosiddetto monitoraggio fiscale, in vista

dell'ormai prossima scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e della necessità di

compilare l'allegato quadro RW.

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, e quindi alla compilazione del quadro RW contenuto nei

rispettivi modelli della dichiarazione dei redditi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e

le società semplici residenti in Italia.

L'obbligo di compilazione scatta se i soggetti di cui sopra detengono attività, finanziarie e/o

patrimoniali, all'estero a titolo di proprietà o altro diritto reale.

La circolare ha chiarito che se su un bene sussistono più diritti reali (ad esempio nuda proprietà e

usufrutto) entrambi i titolari sono soggetti all'obbligo indicando il 100% del valore.

Viceversa, in caso di beni cointestati ciascun titolare indica la propria quota di proprietà. Tuttavia

per le attività cointestate di cui ciascun intestatario abbia la disponibilità piena, ciascuno deve

indicare l'intero valore (caso classico: conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi).

Lo stesso discorso vale nel caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale

vi è la delega di firma di un altro soggetto residente: in tal caso anche il delegato è tenuto alla

compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente estero e

dei relativi trasferimenti.

Attività estere

Vanno indicate nel quadro RW le attività detenute all'estero al termine del periodo d'imposta,

qualora il loro ammontare **complessivo** superi i 10.000 €al 31/12.

La circolare enumera tra le attività di natura finanziaria:

- partecipazioni al capitale di soggetti non residenti, obbligazioni estere, titoli pubblici italiani emessi all'estero, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- contratti di natura finanziaria stipulati con non residenti, quali finanziamenti, pronti contro termine, polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie estere;
- contratti derivati stipulati all'estero;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o sottoscrizione di azioni estere;
- forme di previdenza complementare gestite da soggetti esteri;
- attività finanziarie italiane detenute all'estero.

Sono considerate attività di natura patrimoniale:

immobili situati all'estero, diritti reali immobiliari, oggetti preziosi ed opere d'arte che si trovano all'estero, imbarcazioni, navi o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri.

Sono esonerate dall'obbligo di indicazione nel modulo RW:

- le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti;
- i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti;
- i depositi e i conti correnti intrattenuti all'estero.

In tutti e tre i casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente, prescindendo dal fatto che quest'ultimo sia o meno sostituto d'imposta.

Con riferimento ai conti correnti all'estero, la circolare ha specificato che l'obbligo di compilazione del quadro RW **non sussiste** qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto, di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo degli interessi stessi e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero.

Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione a seguito del c.d. scudo fiscale non vanno indicate nel quadro RW relativo al 2009 (neppure in quello 2010 se la dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010).

Trasferimenti

Vanno indicati nel quadro RW anche i trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro o titoli che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato le attività detenute all'estero di cui sopra, sempreché

l'ammontare **complessivo** dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto (in valore assoluto) anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 €

L'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

Con un'interpretazione piuttosto innovativa l'Agenzia ha stabilito che il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E' il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all'estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare dell'investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell'investimento e i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Nessun obbligo ricorre invece in capo al padre, sempreché il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l'investimento estero posto in essere dal figlio.

Trasferimenti per cause diverse dagli investimenti

La circolare, infine, ricorda che sono oggetto di monitoraggio anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, sempreché l'ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 € Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute.

La segnalazione deve riguardare esclusivamente i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e <u>senza il tramite degli intermediari residenti</u>. In tale ambito, quindi, sono esclusi dalla segnalazione i trasferimenti estero su estero, quelli effettuati per mezzo di intermediari residenti nonché quelli effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, purché effettuati per le causali dette sopra.